

**CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE
'LEMENE'
Piazza del Popolo, 38
33078 San Vito al Tagliamento (PN)**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI
STUDIO, RICERCA, CONSULENZA, COLLABORAZIONE¹**

¹ Approvato con Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 23.04.2013 e n. 31 del 06.11.2013;
Approvato con Deliberazione n. FVG/80/2013/REG della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti.

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo da parte della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' (di seguito CATOI 'Lemene'), quali incarichi di studio, ricerca, consulenza, incarichi occasionali, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dall'art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 2007 e dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 133/2008.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

3. Sono fatte salve tutte le previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica.²

4. L'affidamento degli incarichi o consulenze effettuato in violazione alle disposizioni di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale³.

5. Restano esclusi gli incarichi conferiti:

- per assolvere adempimenti obbligatori per legge;
- per il patrocinio dell'Amministrazione;
- per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione.

6. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

In tale tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico.

Nelle more dell'adozione annua della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione il tetto di spesa rimane fissato nell'importo iscritto a bilancio nell'anno precedente.

Art. 2 - Presupposti per l'attivazione degli incarichi

1. Le attività oggetto degli incarichi di cui al presente regolamento dovranno essere tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva (sotto il profilo qualitativo o quantitativo) di specifiche figure professionali all'interno della CATOI 'Lemene'. Le collaborazioni potranno essere, altresì, utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico dell'Ente. Il ricorso agli incarichi di cui all'art.1 è pertanto possibile per soddisfare esigenze cui la CATOI 'Lemene' non può far fronte con personale in servizio. Le finalità degli incarichi possono riguardare tutti gli aspetti dell'azione tecnico - amministrativa.

² Vedasi art. 90 del decreto legislativo 163 del 2006 (Codice dei contratti) in materia di progettazione di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo.

³ Art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244.

2. Gli incarichi vengono conferiti previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a. l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla CATOI 'Lemene' e corrispondere, altresì, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b. la CATOI 'Lemene' deve aver preliminarmente accertato, con le modalità previste all'art. 6 del presente regolamento, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c. gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria (art. 46, comma 1, legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- d. l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- e. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. Deve, comunque, essere assicurata la proporzionalità del compenso con l'utilità e il vantaggio atteso dalla CATOI 'Lemene'.
- f. deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico prevista dall'art. 7, comma 6 bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, siccome disciplinata dal presente regolamento.

Art. 3 - Accertamento dell'impossibilità di utilizzare le risorse disponibili all'interno dell'Ente

1. Preliminarmente all'avvio della procedura comparativa deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente. A tal fine il Direttore dovrà predisporre ed inviare al C.d.A. una relazione contenente la dettagliata specificazione delle iniziative nelle quali si articola il progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore, avendo cura di allegare ad essa anche lo schema del contratto di incarico. Il Direttore dovrà, altresì, precisare il profilo professionale, le caratteristiche curriculari richieste che dovranno essere di particolare e comprovata specializzazione universitaria, salva la previsione contenuta al punto c. del precedente articolo, nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 4 - Modalità di individuazione dei collaboratori

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 5, gli incarichi devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con avviso pubblico, approvato dal Direttore, ed avviene per titoli, ovvero prove d'esame (colloqui, esami, prove specifiche).

Art. 5 - Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti

casi:

- a. quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- b. per lo svolgimento di attività che per motivi di natura tecnica, culturale o artistica un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto;
- c. quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso, le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Ente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di che trattasi devono, comunque, comportare esborsi di modica entità, riconducibili ad un mero rimborso spese.

3. L'elencazione di cui al precedente comma 1 è tassativa. Gli incarichi conferiti nel corso dell'anno non sono ripetibili nello stesso.

Art. 6 - Avviso di selezione

1. L'avviso pubblico di selezione deve contenere:
 - a. l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b. il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c. i titoli e i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;
 - d. i titoli che saranno oggetto di valutazione ai fini della formazione della graduatoria di merito;
 - e. l'indicazione delle materie e delle modalità che si intendono adottare per la valutazione del candidato. Per le collaborazioni riguardanti attività di durata superiore ai tre mesi, l'avviso potrà prevedere prove d'esame (colloqui, esami, prove specifiche), nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione;
 - f. l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio e/o prove d'esame, ovvero, in mancanza, del giorno di pubblicazione del relativo avviso sul sito Web dell'Ente;
 - g. il compenso complessivo lordo previsto per l'incaricato.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, salvo quanto precisato al precedente art. 2, comma 2, lettera c).

2. L'avviso di selezione per la stipula dei contratti sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio, nonché sul sito Web dell'Ente, per un periodo di tempo non inferiore a 8 giorni e non superiore a 30.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

4. Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente, riguardanti incarichi di elevato livello di professionalità relativi ad attività di assistenza legale e tecnica, la CATOI 'Lemene' predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 7 - Modalità e criteri della selezione

1. Alla valutazione comparativa dei candidati procede il Direttore secondo criteri predeterminati.

2. Per la valutazione dei curricula il Direttore può avvalersi di apposita Commissione tecnica. La Commissione di valutazione, ove ritenuta necessaria, è nominata con atto del Direttore ed è dallo stesso presieduta.

3. Nel caso in cui la selezione si svolga per soli titoli, il Direttore, ovvero la Commissione, qualora nominata, effettuano la valutazione dei curricula dei candidati tenendo conto della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti attraverso l'incarico.

4. Nel caso in cui la selezione si svolga per titoli e prove d'esame, vengono valutati preventivamente i titoli. Alle prove d'esame sono ammessi solo i candidati che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.

5. Una volta svolte le prove d'esame, il Direttore, ovvero la Commissione, redigono una graduatoria finale, alla quale attingere per il conferimento degli incarichi.

Art. 8 - Formazione della graduatoria, pubblicità ed efficacia

1. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.

2. La graduatoria di merito, approvata con atto del Direttore è pubblicata sul sito istituzionale della CATOI 'Lemene'.

3. I contratti relativi a rapporti di consulenza e collaborazione sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente e collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e relativo compenso sul sito web della CATOI 'Lemene' ai sensi del comma 18 della legge n. 244 del 2007;

4. Copia degli elenchi dei rapporti di consulenza e collaborazione è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Funzione Pubblica. Gli atti di spesa di importo superiore a 5000 euro sono

trasmessi alla Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Art. 9 - Incarichi a dipendenti di Amministrazioni pubbliche

1. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario acquisire preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

2. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, con obbligo di comunicare all'Amministrazione di appartenenza dell'incaricato l'incarico affidato e gli emolumenti corrisposti.

IL DIRETTORE

(dott. Renato Villalta)

IL PRESIDENTE

(geom. Fabio Santin)